

CONVENZIONI E ACCORDI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZI

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni, divorzi e modifica delle condizioni davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

ACCORDO DI SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. E' facoltativa l'assistenza degli avvocati difensori.

Competenza

Possono concludere gli accordi di separazione o divorzio i coniugi che:

- abbiano la residenza nel Comune di ORBETELLO (almeno uno);
- abbiano contratto matrimonio civile o religioso con effetti civili a ORBETELLO;
- abbiano la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero) nel Comune.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

NON vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. La circolare n. 6 del 24/04/2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi.

Inoltre

L'accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di un appuntamento all'Ufficio Stato Civile del Comune previa trasmissione , agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio;
- l'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Prenotazione appuntamento:

- email: ml.rocchi@comune.orbetello.gr.it
- telefono: 0564/861312 Rocchi Maria Letizia (Ufficio di Stato Civile)
- fax: 0564 867559

[Servizio Prenotazione On-Line nel sito del Comune](#)

Costo

Al momento della sottoscrizione dell'accordo i coniugi dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 indicando obbligatoriamente la causale (DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014) intestato alla Tesoreria del Comune di Orbetello con le seguenti modalità:

∅ su c.c.p. 13042585

∅ versamento su c.c.b. Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Orbetello –

cod. iban IT 73 A 01030 72320 000000784051

∅ presso gli sportelli Ufficio Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena di Orbetello, Albinia e Fonteblanda

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI PER SEPARAZIONI PERSONALI E DIVORZI

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto l'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.

Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).

L'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.

Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di ORBETELLO: servizidemografici@pec.comuneorbitello.it.

Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta, o per presentazione diretta.

L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo.

Competenza

L'Ufficio di Stato Civile del Comune di ORBETELLO è competente a ricevere la convenzione se:

- è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
- è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.

I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.

Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati

Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall' Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.

Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015).

I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.

Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi:

- ✓ www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
- ✓ demografiche.istat.it

I modelli sono disponibili anche sul sito del CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

SCARICA ALLEGATI

[MODELLO DI DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE](#)

[MODELLO DI DICHIARAZIONE PER DIVORZIO](#)

[MODELLO DI DICHIARAZIONE PER MODIFICHE CONDIZIONI](#)

[MODELLO TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI](#)

CONTENUTI CORRELATI

[autocertificazione-separazione-divorzio-consensuale relativa ai figli](#)